



Delibera della Giunta Regionale n. 236 del 24/04/2018

Dipartimento 50 - GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

Direzione Generale 12 - Direzione Generale per le politiche culturali e turismo

U.O.D. 2 - Promozione e valorizzazione delle attività artistiche e culturali

Oggetto dell'Atto:

ACCORDO DI PROGRAMMA INTERREGIONALE, APPROVATO DALLA CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME DEL 16 NOVEMBRE 2017, AI SENSI DELL'ARTICOLO 1 COMMA 2 DELL'INTESA STATO REGIONI DEL 21 SETTEMBRE 2017, IN TEMA DI RESIDENZE IN ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 43 DEL DECRETO DEL MINISTRO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO 27 LUGLIO 2017.

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla Direzione Generale e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Direttore a mezzo di sottoscrizione della presente

PREMESSO

- a. che il Decreto del Ministro dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo del 1 luglio 2014 (recante "Nuovi criteri per l'erogazione e modalità per la liquidazione e l'anticipazione di contributi allo spettacolo dal vivo, a valere sul Fondo Unico per lo spettacolo, di cui alla Legge 30 aprile 1985, n. 163), ed in particolare l'art. 45 "Residenze" prevede la stipula di specifici Accordi di Programma con le Regioni per progetti relativi all'insediamento, alla promozione e allo sviluppo del sistema delle residenze artistiche, quali esperienze di rinnovamento di processi creativi, della mobilità, del confronto artistico nazionale e internazionale, di incremento dell'accesso e di qualificazione della domanda;
- b. che la Regione Campania, con D.G.R. n. 572 del 24.11.2015 già per il triennio 2015/2017 aveva aderito al progetto interregionale, approvando l'Accordo di programma, definito ai sensi dell'art 1, comma 2 dell'intesa Stato – Regioni del 18.12.2014, in attuazione dell'art. 45 del D.M. 1° Luglio 2014;

PRESO ATTO

- a. che il Decreto del Ministro dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo n. 332 del 27 Luglio 2017 (recante "Nuovi criteri per l'erogazione e modalità per la liquidazione e l'anticipazione di contributi allo spettacolo dal vivo, a valere sul Fondo Unico per lo spettacolo, di cui alla Legge 30 aprile 1985, n. 163), all'art. 43 "Residenze" stabilisce che il Ministero possa prevedere, nell'ambito delle risorse del FUS, la realizzazione di interventi volti a favorire l'insediamento, lo sviluppo e la promozione di residenze artistiche, quali esperienze di rinnovamento dei processi creativi, della mobilità, del confronto artistico nazionale e internazionale, di incremento dell'accesso e di qualificazione della domanda sulla base di una programmazione triennale;
- b. che in data 21 Settembre 2017 è stata sancita l'intesa ai sensi dell'art. 8, comma 6, L. n. 131/2003, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano che individua gli obiettivi e le finalità degli accordi di programma da stipularsi in attuazione delle disposizioni dell'art. 43 "Residenze" del D.M. n. 332 del 27 luglio 2017;
- c. che l'intesa all'art. 3 definisce il concetto di "Residenza" intendendo "un luogo votato alla creazione performativa contemporanea, connotato da una conduzione e una gestione professionale che promuova i processi creativi e alimenti la diversità artistica e sia dotato di spazi attrezzati, strutture tecniche e competenze professionali che consentano ad artisti singoli o a una compagine artistica di fruire di periodi di permanenza tali da fornire opportunità di crescita professionale e di creazione artistica, sulla base di un progetto strutturato e condiviso. Nell'ambito delle "residenze" si distinguono poi:
 - "Residenze per artisti nei territori", definite quali luoghi ove soggetti professionali operanti da almeno tre anni con continuità nello spettacolo dal vivo, sviluppano attività di residenza o integrano la propria attività svolta in una determinata comunità territoriale, con una attività di residenza. L'attività progettuale di residenza deve essere svolta coinvolgendo artisti diversi da quelli appartenenti all'attività produttiva propria del soggetto che è responsabile del progetto di residenza
 - "Centri di residenza" quali luoghi in cui un raggruppamento anche temporaneo di soggetti professionali operanti nello spettacolo dal vivo svolge attività professionale di residenza coinvolgendo artisti diversi da quelli appartenenti all'organizzazione dei soggetti costituenti il

- d. che l'art. 8 dell'intesa stabilisce che le Regioni assegnano contributi alle residenze, secondo quanto previste dalle proprie normative, prevedendo per le "Residenze per artisti nei territori", un cofinanziamento annuale a copertura del disavanzo per una quota pari al 40% a carico dello Stato e al 60% a carico delle Regioni, e prevedendo per le attività definite "Centri di Residenza" un cofinanziamento annuale a copertura del disavanzo per una quota pari al 60% a carico dello Stato e al 40% a carico delle Regioni. In ogni caso il soggetto titolare deve garantire una quota non inferiore al 20% del finanziamento Stato-Regioni;
- e. che l'art. 1, comma 2, dello schema di Accordo prevede che le Regioni e le Province Autonome individuano le Residenze attraverso bandi specifici, preferibilmente a carattere triennale, in linea con quanto contemplato dalle proprie normative in materia di spettacolo dal vivo
- f. che la Conferenza delle Regioni e Province Autonome, nella seduta del 16 Novembre 2017 ha approvato lo schema di Accordo di Programma interregionale per il triennio 2018/2020, che stabilisce le regole e le modalità di gestione e cofinanziamento di progetti dei Centri di Residenza e delle Residenze per artisti nei territori;
- g. che nella seduta del Coordinamento tecnico Commissione Beni e Attività culturali del 13 marzo 2018 sono state ufficialmente individuate le quote di finanziamento statale destinato alle "Residenze" e che per l'anno 2018 il cofinanziamento in favore della Regione Campania è pari a € 122.890,00;

CONSIDERATO

- a. che la L.R. n. 6/2007 "Disciplina degli interventi regionali di promozione dello spettacolo", all'art 2, comma 2, lettera s) definisce "residenza multidisciplinare, un progetto triennale, attuato da un soggetto avente personalità giuridica, facente capo a uno o più comuni, da realizzare con il concorso dell'ente territoriale attraverso adeguato sostegno e apposita convenzione. La residenza deve garantire una molteplice attività di promozione, formazione del pubblico, produzione ed ospitalità, deve essere altresì orientata alla contaminazione tra le varie esperienze dello spettacolo favorendone la creazione e l'esecuzione";
- b. che la L. R. N. 6/2007 all'art. 6, lettera b) "dispone, su proposta congiunta dei comuni e delle province interessate, misure finanziarie e organizzative per la residenza multidisciplinare di cui all'articolo 2, comma 2, lettera s)";
- c. che la L. R. N. 6/2007 all'art. 6, comma 5, prevede che "La Giunta regionale può inoltre definire interventi speciali, anche mediante convenzioni, preferibilmente pluriennali, con soggetti pubblici e privati, dotati di adeguate risorse produttive e finanziarie, o con associazioni di categoria";

RITENUTO

- a. di aderire all'Accordo di programma triennale interregionale 2018/2020, approvando l'allegato schema, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, definito dalla conferenza delle Regioni e Province autonome, nella seduta del 16.11.2017;
- b. di disporre in coerenza con i tempi di attuazione della legge regionale in materia di spettacolo dal vivo (L.R. n. 6/2007), l'avvio nell'anno 2018 e per tutta la durata del progetto interregionale (2018/2020) di un "Centro di residenza" e dall'anno 2019 delle "Residenze per artisti nei territori", da individuare così come prevede l'Accordo di programma, mediante procedura di evidenza pubblica;
- c. di destinare all'attuazione dell'Accordo per l'annualità 2018, per la realizzazione di un Centro di Residenza, la somma di € 82.000,00 (ottantaduemila/00) a valere, in quota parte, sulle risorse assegnate ai sensi dell'art. 6, lettera b), L.R. n. 6/2007 per le Residenze Multidisciplinari – Cap. 4454, quale cofinanziamento regionale, pari al 40% della somma complessiva di Euro 204.890,00;

- a." D.M. n. 332 del 27.07.2017;
- b. l'intesa in attuazione delle disposizioni dell'art. 43 "Residenze" D.M. n. 332/2017, sancita in data 21.09.2017;

PROPONE e la **GIUNTA**, in conformità, a voti unanimi,

DELIBERA

- di aderire all'Accordo di programma triennale interregionale 2018/2020, approvando l'allegato schema, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, definito dalla conferenza delle Regioni e Province autonome, nella seduta del 16.11.2017;
- di disporre l'avvio nell'anno 2018 del "Centro di residenza", in coerenza con i tempi di attuazione della legge regionale in materia di spettacolo dal vivo (L.R. n. 6/2007), nonché delle attività di "Residenze per artisti nei territori", a partire dall'anno 2019;
- di destinare all'attuazione dell'Accordo per l'annualità 2018, per la realizzazione di un Centro di Residenza, la somma di € 82.000,00 (ottantaduemila/00) a valere, in quota parte, sulle risorse assegnate ai sensi dell'art. 6, lettera b), L.R. n. 6/2007 per le Residenze Multidisciplinari – Cap. 4454, quale cofinanziamento regionale, pari al 40% della somma complessiva di Euro 204.890,00;
- di trasmettere il presente atto al Presidente della Giunta Regionale per il tramite del Capo di Gabinetto, alla Direzione Generale per Politiche Culturali e il Turismo; all'Ufficio competente per la Sezione Trasparenza del sito istituzionale della Regione Campania e al BURC per la pubblicazione.